

## Regolamento della Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3

### 1. Scopo

Firmando la convenzione di previdenza oppure aprendo tramite via elettronica un conto di previdenza INVEST Risparmio 3 (di seguito conto di previdenza), l'intestatario/l'intestataria della previdenza (di seguito intestatario) si affilia alla Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3 della Baloise Bank SoBa (di seguito fondazione di previdenza) e, nei limiti previsti dall'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e della relativa ordinanza (OPP 3), ha diritto a effettuare versamenti fiscalmente agevolati sul proprio conto di previdenza presso la fondazione di previdenza.

Il conto di previdenza serve esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza individuale dell'intestatario.

Questo regolamento è parte integrante della convenzione di previdenza.

L'intestatario ha inoltre la possibilità di stipulare un'assicurazione di rischio – decesso e incapacità di guadagno – nell'ambito della previdenza individuale vincolata. Le parti contraenti sono l'intestatario e il partner assicurativo designato dalla fondazione di previdenza. Per l'assicurazione di rischio sono determinanti le Condizioni generali di assicurazione per l'assicurazione di rischio nell'ambito della previdenza individuale vincolata nonché la polizza assicurativa. I premi per l'assicurazione di rischio vengono addebitati sul conto di previdenza. Eventuali rimborsi o partecipazioni alle eccedenze vengono accreditati sul conto di previdenza.

### 2. Apertura e tenuta del conto di previdenza

Su incarico dell'intestatario della previdenza, la fondazione di previdenza apre un conto di previdenza a lui intestato presso la Baloise Bank SoBa AG (di seguito SoBa), affidando a quest'ultima la tenuta del conto stesso.

L'intestatario può stipulare più convenzioni di previdenza con la fondazione di previdenza, fermo restando che la somma dei versamenti non superi l'importo massimo consentito di cui alla cifra 4. Non è consentita la ripartizione dell'avere previdenziale disponibile.

Per la tenuta del conto si applicano le Condizioni generali della SoBa.

### 3. Versamenti

L'intestatario può stabilire liberamente l'ammontare, fino all'importo massimo fiscalmente agevolato ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LPP, e la data dei versamenti che intende effettuare sul suo conto di previdenza. I versamenti possono essere effettuati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS; in combinato disposto con la cifra 6 del regolamento). Gli interessi vengono accreditati alla fine dell'anno civile e/o all'esigibilità dell'avere del conto di previdenza.

### 4. Versamenti e interessi

DL'intestatario può stabilire liberamente l'ammontare, fino all'importo massimo fiscalmente agevolato ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LPP, e la data dei versamenti che intende effettuare sul

suo conto di previdenza. I versamenti possono essere effettuati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS; in combinato disposto con la cifra 6 del regolamento). Gli interessi vengono accreditati alla fine dell'anno civile e/o all'esigibilità dell'avere del conto di previdenza.

### 5. Investimenti individuali dell'intestatario della previdenza

In aggiunta o in alternativa all'investimento sotto forma di conto, l'intestatario della previdenza, nei limiti del proprio avere disponibile sul conto di previdenza, può incaricare la fondazione di previdenza di acquistare a spese di questo stesso conto altri investimenti patrimoniali forniti dalla fondazione di previdenza stessa e contemplati dalla OPP 2. Gli investimenti vengono registrati in depositi di previdenza INVEST Risparmio 3 individuali presso la SoBa. L'intestatario può alienare i suoi investimenti in qualsiasi momento. Il controvalore dell'acquisto o dell'alienazione viene addebitato o accreditato sul conto di previdenza.

Le spese per le transazioni effettuate e per l'amministrazione sono stabilite nel regolamento delle spese.

Per il primo acquisto, l'intestatario deve fornire alla fondazione di previdenza le istruzioni d'investimento.

Gli eventuali proventi distribuiti su tali investimenti saranno accreditati sul conto di previdenza.

Per la quota dell'avere previdenziale investita non può essere preteso né un tasso d'interesse minimo né il mantenimento del valore del capitale. La fondazione di previdenza non si assume alcuna responsabilità per l'andamento degli investimenti scelti.

L'intestatario della previdenza è consapevole del fatto che, rispetto al deposito sul conto, gli investimenti in fondi d'investimento presentano oscillazioni di corso che aumentano proporzionalmente alla percentuale delle quote detenute in azioni e valute estere. L'intestatario può approfittare degli utili di corso, tenendo tuttavia in debito conto anche eventuali perdite. Tramite le sue istruzioni d'investimento, l'intestatario conferma di essere a conoscenza dei rischi legati all'investimento.

Gli investimenti o i gruppi d'investimento messi a disposizione vengono stabiliti dalla fondazione di previdenza e sono conformi alle disposizioni dell'OPP 2.

Se l'avere disponibile sul conto di previdenza non è sufficiente per l'addebito del premio dell'assicurazione di rischio di cui alla cifra 1, saranno alienati investimenti in misura corrispondente almeno al controvalore del premio da pagare.

### 6. Durata della previdenza

In caso di vita, la prestazione di vecchiaia può essere pagata al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Essa diviene regolarmente esigibile al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

Se l'intestatario dimostra di esercitare ancora un'attività lucrativa, la riscossione dell'avere previdenziale può essere posticipata fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

In questo caso, l'intestatario ha diritto a effettuare versamenti sul conto di previdenza fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. In caso di posticipo della riscossione, l'intestatario deve comunicare immediatamente per iscritto alla fondazione di previdenza la data di cessazione della propria attività lavorativa. In caso di proseguimento dell'attività lavorativa, se entro dieci giorni lavorativi dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS dell'intestatario o al più tardi dopo cinque anni dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS dell'intestatario la fondazione di previdenza non riceve istruzioni in merito al trasferimento dell'aveve previdenziale sul conto di previdenza, quest'ultima ha la facoltà di trasferire tale avere su un conto di risparmio della SoBa a nome dell'intestatario della previdenza.

L'intestatario ha diritto al pagamento dell'intero capitale previdenziale, inclusi interesse e interesse composto.

Il capitale di previdenza diventa esigibile inoltre con il decesso dell'intestatario. Ai fini del pagamento di eventuali prestazioni derivanti dall'assicurazione di rischio, si applicano le disposizioni del rispettivo contratto di assicurazione.

#### **7. Prelievo anticipato e chiusura del conto**

Il prelievo anticipato dell'aveve previdenziale e la chiusura del conto di previdenza sono possibili solo dietro richiesta specifica e nei seguenti casi:

- a) se l'intestatario percepisce una rendita d'invalidità intera versata da parte dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato ai sensi dell'art. 82 LPP. Ai fini del pagamento di eventuali prestazioni derivanti dall'assicurazione di rischio, si applicano le disposizioni del rispettivo contratto di assicurazione;
- b) se l'intestatario utilizza l'aveve previdenziale per l'acquisto di anni di contribuzione presso un istituto di previdenza professionale esente da imposte o lo impiega per un'altra forma di previdenza riconosciuta. A questo proposito la fondazione di previdenza può prevedere dei termini di disdetta. Questi sono indicati nell'attuale regolamento delle spese;
- c) se l'intestatario avvia, come attività principale, un'attività lavorativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (prelievo possibile entro un anno dall'inizio dell'attività lavorativa indipendente);
- d) se l'intestatario pone termine all'attività lavorativa indipendente esercitata finora come attività principale e ne avvia una nuova ma di genere diverso (prelievo possibile entro un anno dall'inizio dell'attività lavorativa indipendente);
- e) se l'intestatario lascia definitivamente la Svizzera;
- f) in caso di acquisto e/o costruzione di un'abitazione di proprietà per uso proprio o in caso di ammortamento di un'ipoteca sull'abitazione di proprietà per uso proprio. Sulla base dell'art. 3 cpv. 4 OPP 3, il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.

I prelievi anticipati ai fini della promozione della proprietà di abitazioni possono essere richiesti ogni cinque anni, fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. L'aveve previdenziale

utilizzato ai fini di un'abitazione di proprietà viene versato dalla fondazione di previdenza previa presentazione della documentazione necessaria e previo consenso dell'intestatario. La fondazione versa l'aveve previdenziale direttamente a favore del venditore, del costruttore, del mutuante oppure, in caso di partecipazioni a proprietà di abitazioni, agli aventi diritto in questione.

#### **8. Ordine dei beneficiari**

Sono riconosciuti beneficiari le seguenti persone:

- a) in caso di vita: l'intestatario della previdenza;
- b) in caso di decesso di quest'ultimo, le persone indicate nell'ordine seguente:
  1. il coniuge/il partner registrato superstite;
  2. i discendenti diretti e le persone fisiche, al cui sostentamento l'intestatario ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'intestatario durante gli ultimi cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
  3. i genitori;
  4. i fratelli e le sorelle;
  5. gli altri eredi.

Mediante comunicazione scritta alla fondazione di previdenza, l'intestatario può determinare una o più persone tra i beneficiari indicati alla lettera b), cifra 2, specificandone anche i loro diritti. Le persone di cui alla lettera b), cifra 2, al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole, devono essere rese note per iscritto alla fondazione di previdenza. Al decesso dell'intestatario, la persona che ha convissuto con quest'ultimo secondo quanto indicato alla lettera b) cifra 2 deve presentare alla fondazione di previdenza una prova scritta che attesti la convivenza ininterrotta durante gli ultimi cinque anni. Se l'intestatario non ha informato la fondazione di previdenza in merito all'esistenza di un convivente, la fondazione stessa parte dal presupposto che non ve ne sia alcuno; inoltre, questa non è tenuta ad informarsi attivamente in merito.

L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari elencati alla lettera b), cifre 3-5 e di specificarne i loro diritti per mezzo di comunicazione scritta alla fondazione di previdenza.

In mancanza di tale comunicazione, la ripartizione del diritto avviene pro capite, in parti uguali tra i beneficiari di cui alla lettera b).

#### **9. Scadenza e pagamento dell'aveve previdenziale**

L'aveve complessivo, inclusi eventuali diritti derivanti da investimenti (cifra 5), diventa esigibile con il verificarsi della causa di estinzione o di chiusura secondo le cifre 6 e/o 7 e il beneficiario di cui alla cifra 8 ha diritto al pagamento dell'aveve previdenziale da parte della fondazione di previdenza.

In base alla cifra 6 cpv. 1 e alla cifra 7 lettere a) e da c) a f), per poter ottenere il pagamento gli intestatari coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata devono presentare il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

L'intestatario o il beneficiario deve fornire alla fondazione di previdenza tutti i dati necessari per far valere il proprio diritto al pagamento dell'aveve previdenziale nonché i

documenti e i mezzi di prova richiesti. La fondazione di previdenza si riserva il diritto di effettuare ulteriori accertamenti.

Alla scadenza (ai sensi della cifra 6) o dopo l'approvazione della richiesta di prelievo anticipato dell'aver previdenziale (ai sensi della cifra 7), la fondazione di previdenza ha l'obbligo di alienare gli eventuali diritti esistenti e accreditarne il controvalore sul conto di previdenza dell'intestatario in questione.

In caso di controversie relative all'avente diritto, la fondazione di previdenza è autorizzata a depositare l'aver previdenziale ai sensi degli artt. 96, 472 CO e segg.

Il pagamento dell'aver previdenziale è soggetto all'obbligo di notifica ai sensi della Legge federale sull'imposta preventiva. L'imposta alla fonte viene portata in detrazione per i pagamenti ad essa soggetti secondo le disposizioni di legge vigenti.

#### **10. Cessione, compensazione e costituzione in pegno**

Prima della scadenza, l'aver previdenziale non può essere ceduto, né compensato, né costituito in pegno. È fatta salva:

la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni;

la cessione totale o parziale nonché il riconoscimento giudiziale dell'aver previdenziale se il regime dei beni viene sciolto in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata oppure a causa di un'altra circostanza (decesso escluso):

- la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni;
- la cessione totale o parziale nonché il riconoscimento giudiziale dell'aver previdenziale se il regime dei beni viene sciolto in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata oppure a causa di un'altra circostanza (decesso escluso).

In caso di intestatari coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata, per la costituzione in pegno è necessario il consenso scritto del coniuge/partner registrato.

#### **11. Cambiamento dell'indirizzo e dei dati personali**

I cambiamenti di indirizzo e dei dati personali dell'intestatario (in particolare lo stato civile) devono essere comunicati alla SoBa che, a sua volta, informa la fondazione di previdenza. La fondazione di previdenza e la SoBa declinano ogni responsabilità per qualunque conseguenza derivante dalla notifica insufficiente, tardiva o imprecisa dell'indirizzo o dei dati personali. L'intestatario deve occuparsi di mantenere il contatto con la fondazione di previdenza. A tale scopo, egli può rendere nota alla fondazione una persona di fiducia. Quest'ultima può essere contattata dalla fondazione di previdenza nel caso in cui non sia più possibile mettersi in contatto con l'intestatario. Se, malgrado le ricerche, non fosse più possibile mettersi in contatto con l'intestatario, la fondazione di previdenza applica le misure contenute nelle direttive dell'Associazione Svizzera dei Banchieri relative alla gestione dei valori patrimoniali senza notizie.

#### **12. Comunicazioni e certificati**

Tutte le comunicazioni e i certificati della fondazione di previdenza vengono inviati all'intestatario all'ultimo indirizzo registrato presso la SoBa.

Su incarico della fondazione di previdenza, oltre ai documenti consueti la SoBa invia annualmente all'intestatario un certificato relativo ai versamenti effettuati (certificato fiscale).

#### **13. Verifica delle firme e della legittimazione**

L'identità dell'intestatario viene verificata sulla base della sua firma apposta sulla convenzione di previdenza.

I danni derivanti dal mancato riconoscimento di difetti di legittimazione e falsificazioni sono a carico dell'intestatario, a condizione che la fondazione di previdenza o la SoBa, che agisce in suo nome, non siano incorse in colpa grave.

#### **14. Reclami**

I reclami dell'intestatario o dell'eventuale beneficiario in merito all'esecuzione o alla mancata esecuzione di ordini di qualunque tipo oppure le contestazioni degli estratti conto o conto deposito nonché le altre comunicazioni della fondazione devono essere presentati immediatamente dopo aver ricevuto le relative notifiche, al più tardi entro il termine indicato dalla fondazione. Altrimenti, l'esecuzione o la mancata esecuzione nonché gli estratti conto/deposito e le comunicazioni sono ritenuti accettati. In caso di mancata ricezione della comunicazione, la contestazione può essere effettuata a partire dal momento in cui essa, secondo il consueto iter amministrativo, sarebbe dovuta pervenire all'intestatario o al beneficiario. In caso di controversie, è possibile adire le vie legali presso il Tribunale cantonale (art. 73 LPP).

#### **15. Modifiche**

Il consiglio di fondazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento in qualunque momento. Le modifiche vengono comunicate all'intestatario nella forma appropriata.

Sono fatte salve le modifiche alle disposizioni di legge vigenti e poste a base del presente regolamento; a partire dalla loro entrata in vigore, esse si applicano anche per questo regolamento.

#### **16. Spese**

A titolo di indennizzo, la fondazione può addebitare le spese sostenute direttamente sul conto. Al momento dell'apertura del conto, la persona assicurata viene informata circa il regolamento delle spese della fondazione; la fondazione si riserva il diritto di modificare tale regolamento in qualsiasi momento. Il regolamento delle spese in vigore può essere richiesto alla fondazione in qualsiasi momento.

#### **17. Entrata in vigore del regolamento**

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

Soletta, dicembre 2013